



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice Sara Monteleone, all'esito della discussione orale ed
uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ____/2013 del Ruolo Generale vertente

TRA

O^r RI FF

(Avv. Giuseppe Limblici)

ricorrente

CONTRO

DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISITUTO COMPRENSIVO "A" DI

in persona del dirigente scolastico *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

(Avvocatura Distrettuale dello Stato)

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

LI IA (Avv. I tro)

controinteressata

LA A (Avv. I)

terzo chiamato in causa

Tribunale di Agrigento
sez. Lavoro



MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 18/5/2016, DEL SEGUENTE

DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

◇ dichiara l'illegittimità della graduatoria dei perdenti posto pubblicata dall'Istituto Comprensivo "A" a per l'a.s. 2013/2014 nella parte in cui include la ricorrente come soprannumeraria perdente posto, nonché l'illegittimità del trasferimento d'ufficio della ricorrente medesima che ne è derivato;

◇ dichiara il diritto della ricorrente a riprendere servizio presso l'Istituto Comprensivo "A" e, per l'effetto, condanna le amministrazioni convenute a porre in essere, ciascuno per le proprie competenze, tutte la necessarie attività;

◇ rigetta ogni altra domanda dalla ricorrente avanzata;

◇ dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni della I. C. "A";

◇ condanna entrambe le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

◇ condanna l'I. C. "A" al pagamento delle spese di lite in favore di L. "A" che si liquidano in complessivi € 850,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

premesso che con ricorso depositato il 29.11.2013 la ricorrente in epigrafe



conveniva in giudizio la Direzione didattica dell'Istituto Comprensivo 'a, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e, in qualità di controinteressata, 'na e – dopo aver premesso di avere insegnato in modo continuativo dal 2009 al 2013 presso l'Istituto Comprensivo ';" di ' (entrata a far parte dell'organico della scuola come titolare con decorrenza dall'a.s. 2012/2013), di essere stata dichiarata portatrice di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi e di godere pertanto dei benefici di cui all'art. 21 l. n. 104/1992 – deduceva l'illegittimità della graduatoria dei perdenti posta predisposta dall'istituto in questione per l'anno scolastico 2013/2014 nella quale era stata individuata come soprannumeraria e, quindi, perdente posto, nonché del conseguente suo trasferimento d'ufficio presso la sede di Campobello di Licata, affermando che, ai sensi dell'art. 7 del CCNI Mobilità Scuola 2013/2014 (di seguito solo CCNI), la stessa doveva essere esclusa dalla predetta graduatoria e chiedeva, conseguentemente, la condanna delle amministrazioni convenute a riammetterla in servizio presso la sua sede originaria di Ravanusa, nonché a risarcirle il danno ingiusto cagionatole, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con il predetto trasferimento illegittimo; premesso inoltre che ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano entrambe le amministrazioni convenute deducendo variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto; premesso ancora che, costituitasi in giudizio 'na, proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in causa ' a quale controinteressata rispetto a tale sua domanda riconvenzionale; premesso infine che, senza alcuna istruzione, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza odierna i procuratori delle parti discutevano la causa che,



sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi, veniva decisa con la lettura di questa decisione;

considerato che l'art. 7 comma 2 CCNI è chiaro nel prevedere che i docenti beneficiari delle precedenza di cui al precedente comma 1 – tra cui espressamente rientrano (comma 1, num. III) i docenti disabili di cui all'art. 21 l. n. 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi – non devono essere inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio *“a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola)”*;

considerato altresì che è pacifico tra le parti che la ricorrente rientra nella menzionata categoria di docenti disabili di cui al combinato disposto degli artt. 21 l. n. 104/1992 e 7, comma 1 num. III, CCNI;

ritenuto che non può condividersi l'interpretazione che della norma contrattuale operano le amministrazioni convenute – secondo cui il citato art. 7, letto in combinato disposto con l'art. 21 comma 9 comporterebbe una semplice precedenza della ricorrente esclusivamente sugli altri docenti che come lei sono entrati a far parte dell'organico della scuola solo con decorrenza 1° settembre 2012, ma non anche su quei docenti entrati in organico in anni scolastici precedenti;

ritenuto invero, per un verso, che la lettera delle citate norme non contiene il benché minimo elemento che autorizzi una simile riduttiva lettura del beneficio dell'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto previsto in favore dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 21 l. n. 104/1992, essendo inequivocabile il tenore dell'art. 7 comma 2 CCNI nella parte in cui dispone in modo radicale che questi ultimi *“non sono inseriti nella graduatoria per l'identificazione dei*



perdenti posto da trasferire d'ufficio" senza operare alcuna distinzione tra docenti entrati a far parte dell'organico il precedente 1° settembre e docenti entrati anteriormente a tale data e, per altro verso, che l'art. 21 CCNI (invocato dalle amministrazioni resistenti a sostegno dell'asserita legittimità dell'operato del dirigente dell'istituto), dettando i criteri per la formazione della graduatoria in parola e accordando, come è ovvio, una precedenza ai docenti entrati nell'organico della scuola in anni antecedenti a quello in corso, presuppone che il docente possa essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto e che, quindi, non rientri in alcuna delle categorie per cui le norme contrattuali prevedono il beneficio dell'esclusione;

considerato del resto che una diversa interpretazione delle norme in oggetto frustrerebbe la *ratio* delle stesse di favorire i docenti portatori di handicap scongiurando per essi il rischio di trasferimenti salvo i casi in cui *"la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola)"*;

ritenuto alla luce di quanto detto che la graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto nell'Istituto Comprensivo " " per l'a.s. 2013/2014 è illegittima nella parte in cui individua la ricorrente come soprannumeraria perdente posto da trasferire d'ufficio e che, conseguentemente, è illegittimo il trasferimento d'ufficio disposto nei confronti di quest'ultima;

ritenuto che per l'effetto le amministrazioni convenute devono essere condannate a porre in essere l'attività necessaria per riammettere in servizio la ricorrente presso la sua sede originaria di

rilevato invece che l'estrema genericità della domanda ed il difetto di allegazione e prova conduce al rigetto della connessa domanda di risarcimento del danno



formulata da parte ricorrente, la quale si è invero limitata a produrre qualche referto di pronto soccorso per banali episodi di ansia o ipertensione senza tuttavia fornire alcuna prova né del danno concretamente sofferto né tanto meno del nesso di causalità del danno stesso rispetto al trasferimento subito;

considerato che all'udienza odierna l'_____, ai – premesso di essere nelle more del giudizio rientrata nella scuola di origine di _____, dove permarrà anche per tutto l'anno scolastico 2016/2017 – ha affermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo conseguentemente che con riferimento alla sua posizione venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese nei confronti della _____, dalla stessa chiamata in causa;

ritenuto che deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione della _____ venendo conseguentemente meno altresì ogni interesse della _____ alla prosecuzione del giudizio;

ritenuto tuttavia, all'esclusivo fine della regolazione delle spese di lite, che la domanda riconvenzionale spiegata in giudizio dalla _____ è inammissibile ed infondata;

rilevato invero che la stessa spiega una domanda autonoma non già volta – come dovrebbe essere nel caso di domanda riconvenzionale – al rigetto delle domande attoree quanto piuttosto avente carattere adesivo alle pretese della ricorrente e rivolta infatti non già contro quest'ultima, né contro gli altri convenuti già parti del giudizio, ma bensì contro un soggetto estraneo al giudizio ed appositamente dalla stessa chiamato in causa;

osservato più precisamente che nel caso di specie la _____ sostanzialmente rivendicava il posto di inglese occupato dalla _____ – che non era parte del



presente giudizio – deducendo di essere risultata soprannumeraria perdente posto nella graduatoria dell'anno 2014/2015 (successivo a quello oggetto di causa) e di essere stata pertanto trasferita d'ufficio e asserendo che, in dipendenza dell'accoglimento dell'odierno ricorso proposto dalla () lei stessa sarebbe risultata perdente posto fin dall'anno 2013/2014 ed avrebbe potuto allora optare per il passaggio dal posto comune al posto di inglese, opportunità che invece l'anno seguente (quando è risultata soprannumeraria) le è stata preclusa per essere stato nel frattempo il posto di inglese in questione preso dalla () ; considerato che come è noto può formare oggetto di domanda riconvenzionale una domanda autonoma la quale – sia che dipenda dal titolo dedotto in giudizio, sia che dipenda dal titolo già appartenente alla causa principale come mezzo di eccezione, sia che dipenda da un titolo diverso se sussiste tra e opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi la trattazione e decisione simultanea (Cass. n. 18775/2005) – deve porsi comunque in senso contrario all'interesse dell'attore e deve essere rivolta contro quest'ultimo o, al massimo, contro un altro convenuto allorquando questo sia già parte del processo (riconvenzionale c.d. impropria); considerato che alla luce di quanto detto la domanda avanzata dalla () non era neppure qualificabile come domanda riconvenzionale ed introduceva in giudizio un *thema decidendum* estraneo rispetto ai fatti di causa, relativo ad una graduatoria diversa da quella in esame e per di più sulla base della indimostrata allegazione che, se la stessa fosse stata individuata come perdente posto l'anno precedente rispetto a quanto è avvenuto, avrebbe esercitato l'opzione per il posto di inglese; ritenuto che dall'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta dalla () non può che conseguire, nonostante la cessazione della materia del



contendere, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore della ;

rilevato che alla luce della cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione della neppure la l a ha più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e che, pertanto, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ogni domanda ed eccezione dalla stessa formulata; considerato infine l'accoglimento del ricorso nei limiti sopra indicati cui consegue la condanna in solido tra loro delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

◇

Così deciso in Agrigento, all'udienza del 18/5/2016.

IL GIUDICE

Sara Monteleone

